

DISPOSIZIONI PER L'APERTURA DI UN LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE

L'apertura di un laboratorio di analisi chimiche per un dottore in chimica regolarmente iscritto all'albo professionale, non comporta particolari difficoltà, ma solamente l'adempimento a tutte le leggi vigenti in materia di studi professionali. Negli ultimi tempi alcune competenze già del Ministero della Sanità, sono passate ad alcuni Enti Regionali.

Si riporta un elenco degli eventuali permessi da richiedere:

- Idoneità dei locali (competenza comunale cambiare la eventuale destinazione d'uso, i locali devono avere la destinazione d'uso C2, cioè per esercizio commerciale).
- Adempimenti ex ENPI per gli impianti elettrici L. 46/90. Queste competenze spettano ora al servizio "igiene e ambiente" della USL.
- Adempimenti VV FF. Per quanto riguarda la quantità di solventi occorre sottostare al D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547.
- Sostanze psicotrope (legge 685 del 22 febbraio 1975 art. 52). Al Ministero della Sanità era necessario fare domanda con l'elenco e poi far bollare un registro di carico e scarico, competenza passata alla Regione.
- Sostanze Radioattive (legge 31 dicembre 1962 n. 1860). L'uso e lo stoccaggio è regolato da leggi che per competenza oggi sono state trasferite alle Regioni.
- Stoccaggio e preparazione di prodotti chimici. La competenza è passata alla USL.
- Stoccaggio e preparazione di additivi chimici per prodotti alimentari. La competenza è passata alle Regioni (D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327).
- Autorizzazione allo scarico (competenza comunale ex L.319/76 e L.R. 27/86)
- Smaltimento dei rifiuti (D.Lgs 22/97)
- Emissione di fatture con I.V.A.

Ciò premesso, a parte gli adempimenti cui bisogna sottostare, il Chimico non deve chiedere alcun permesso per esercitare la propria professione.